



COMUNE DI CORNALBA

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente 10081

DELIBERAZIONE N. 12

in data: 29.04.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA-SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: CONFERMA PEF, DETERMINAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI
- ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre** addi **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 -Sindaco	P	8 -FERRARI MAURIZIO	A	
2 - BOLZONI DARIO	P	9 -VISTALLI ALESSANDRO	A	
3 - VISTALLI PAOLO	P	10 -CARRARA CRISTINA	A	
4 - PENNATI MADDALENA	P	11- CARRARA RENATO	P	
5 - COMINCINI LARA	A			
6 - ROTA OSCAR	P			
7 - LEONE DE MAGISTRIS MARCO	P			

Totale presenti 7

Totale assenti 4

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dott. Ivano Rinaldi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. **Luca Vistalli** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISITO AI SENSI DELL'ART. 49 D.Lgs. 267/2000 ED ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Addì, 29.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Luca Vistalli

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISITO AI SENSI DELL'ART. 49 D.Lgs. 267/2000 ED ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 147 BIS D.LGS 267/2000

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio interessato, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto attestando la regolarità e la correttezza amministrativa.

Addì, 29.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Luca Vistalli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre:

- l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "1... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'";
 - 2 approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
 - 3 verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Considerato che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

Richiamato il piano finanziario redatto nel 2022 per gli anni 2022-2025, approvato con deliberazione di C.C. 15 del 30.05.2022 e validato nel 2022 (ATTO DI VALIDAZIONE PEF 2022-2025 COMUNE DI CORNALBA" redatto dal Dott. Danilo Zendra, ns. prot n. 1107 del 10/05/2022);

Considerato che il PEF approvato nel 2022 ha valore temporale che copre il periodo 2022-2025 e che nel primo biennio non sono previste revisioni se non straordinarie;

Ritenuto di approvare il piano finanziario redatto nel 2022 in quanto, dall'analisi degli uffici preposti, non sono intervenute motivazioni tali da prevedere una revisione straordinaria;

Ritenuto di confermare il piano finanziario 2022-2025 validato nel 2022;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

-il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...";

-il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

-il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Ritenuto: di applicare una riduzione del 40% sui coefficienti minimi di cui al decreto Ronchi sulle categorie 18 “Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari” e 16 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”;

Considerato che:

- le categorie suddette appaiono le più penalizzate tra le attività presenti sul territorio comunale dall'applicazione dei coefficienti indicati in quanto con l'applicazione del coefficiente minimo previsto , le tariffe al mq determinate risultavano sensibilmente superiori rispetto alle tariffe delle altre attività produttive;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

VISTO ALTRESI:

- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati...”;

-l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...”.

Visto il decreto direttoriale dipartimento delle finanze del 1 luglio 2020 concernente i criteri e le modalità con cui è assicurato il sollecito riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite bollettino di conto corrente postale, nonché gli ulteriori criteri e modalità di attuazione del versamento del TEFA attraverso il modello F24;

Richiamato il comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio gestione rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso;

Visto il piano finanziario, 2022-2025 approvato con delibera n. 15 del 30/05/2022 e confermato per anno 2023;

Viste le categorie e le tariffe inerenti la TARI 2023;

Visti i pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e s. m. e i.;

Con voti favorevoli unanimi favorevoli, palesamente espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare le premesse costituenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per quanto esposto in premessa, il PEF 2022-2025 approvato con delibera n. 15 del 30/05/2022;
3. di quantificare in € 82.750,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario;
4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. Di approvare la riduzione del 40% alle categorie 18 "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari" e 16 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub";
6. Di approvare le categorie tariffarie e le risultanti Tariffe TARI per l'anno 2023, suddivise in utenze Domestiche e non domestiche, allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

7. Di dare atto che:

- Il versamento della TARI deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241 e s.m.i., con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi;
- Le scadenze di pagamento del tributo sono fissate al 16 ottobre 2023 (prima rata) e al 18 dicembre 2023 (seconda rata). E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2023;

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Luca Vistalli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ivano Rinaldi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno 08.07.2023 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ivano Rinaldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune, è divenuta esecutiva senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
Addi', . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Ivano Rinaldi

Comune di DIMOSTRATIVO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/UtENZA	Euro/Persona	Euro/UtENZA
Famiglie di 1 componente	90	8.407,70	10,0%	93,4	0,84	38,650292	0,214221	20,01	23,19	23,19	43,20
Famiglie di 2 componenti	340	16.813,96	37,8%	49,5	0,98	1,40	0,249925	12,36	54,11	27,06	66,47
Famiglie di 3 componenti	272	17.730,34	30,3%	65,2	1,08	1,80	0,275427	17,95	69,57	23,19	87,52
Famiglie di 4 componenti	96	8.338,18	10,7%	86,9	1,16	2,20	0,295830	25,69	85,03	21,26	110,73
Famiglie di 5 componenti	101	13.859,75	11,2%	137,2	1,24	2,90	0,316232	43,39	112,09	22,42	155,48
Famiglie di 6 o più componenti	0	0,00	0,0%	0,0	1,30	3,40	0,331533	-	131,41	21,90	131,41
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	1,08	1,80	0,275427	-	69,57	23,19	69,57
Superfici domestiche accessorie	464	9.247,07	34,0%	19,9	0,84	0,00	0,214221	4,27	-	-	4,27
Totale (escluso pertinenze)	899	65.149,93	100%	72,5		Media	0,280528		Media	23,17	

